



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Punto I - Emissione e trasmissione per operazioni tra privati –

Come è facilmente intuibile si susseguono in questi giorni continue precisazioni a ridosso dell'entrata in vigore della nuova modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica tra privati fissata come riferito in precedenza al prossimo 1 gennaio 2019.

Uno degli aspetti finora alquanto dibattuto è l'emissione del documento e la relativa consegna da parte di un soggetto I.V.A., e quindi tenuto all'osservanza della nuova procedura, ad un soggetto privato privo di Partita I.V.A. (operazione B2C).

L'Agenzia precisa che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; a richiesta del consumatore una copia della fattura elettronica in formato cartaceo potrà essere consegnata direttamente da chi emette la fattura.

Potrebbe essere questo il caso dei Fisioterapisti che si trovano ad eseguire prestazioni a favore di privati consumatori: fermo restando l'obbligo di emettere e trasmettere telematicamente al S.D.I. la fattura, possono, a richiesta dell'utente, consegnare loro una copia della stessa in formato cartaceo (analogico).

Punto II – Bollo virtuale

Le fatture elettroniche per prestazioni escluse, esenti e fuori campo I.V.A. di importo superiore ad € 77,47, dovranno assolvere all'obbligo del bollo in modo virtuale a cura del cedente o del prestatore – Art. 6 D.M. 17/6/2014 –

Si rammenta che il bollo va apposto anche sulle fatture cartacee; è il caso dei contribuenti in regime forfettario e quello di vantaggio non tenuti all'obbligo della fattura elettronica.



Tali fatture dovranno recare l'annotazione chiara dell'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del **D.M. 17/6/2014 Art. 6** ed il relativo pagamento dovrà essere eseguito **entro 120 giorni dalla fine di ogni anno**, quindi entro il 30 aprile oppure il 29 aprile nel caso di anno bisestile mediante delega F24 **codice tributo 2501**.

30 novembre 2018

Il presente documento potrà essere divulgato solo citandone la fonte e ciò vale anche nel caso di divulgazione sotto forma di sunto o stralcio.